



COMUNE DI STREMBO

-Provincia di Trento-

REGOLAMENTO

SULLE PRESCRIZIONI TECNICHE

RIGUARDANTI INTERVENTI DI SCAVO SU PROPRIETÀ PUBBLICHE O INTERESSATE DA PUBBLICO TRANSITO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 d.d. 09.11.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Elsa Masè



IL SINDACO

Gritti Manuel Dino

Art.1 Disciplina del regolamento e divieti

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi, effettuati da altri enti o da privati, sulle proprietà pubbliche o interessate da pubblico transito volti alla realizzazione di allacciamenti alle reti pubbliche o di servizi pubblici nonché tutti gli interventi interessanti la manomissione e il successivo ripristino del suolo pubblico.
2. Lo scopo del presente regolamento è garantire il ripristino dei luoghi a regola d'arte a seguito di lavori di scavo effettuati sulle sedi stradali o più in generale sulle proprietà pubbliche o interessate da pubblico transito del territorio comunale da parte delle imprese autorizzate a realizzare condotte sotterranee per l'erogazione di servizi e qualunque altro tipo di intervento.
3. È proibito manomettere il suolo pubblico pavimentato per affiggere pali e simili per assiti, ponti per fabbricare ecc., devono questi invece appoggiare su adatte banchine di legno.
4. È altresì proibito effettuare qualsiasi intervento di manomissione del suolo pubblico o di suolo interessato al pubblico transito senza la necessaria autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art.2 Norme generali

1. Prima dell'inizio dei lavori di scavo dovrà essere predisposta, a cura del richiedente, la prescritta segnaletica da concordare con il Corpo di Polizia Locale, al fine di evitare pericoli al transito ed all'incolumità pubblica.
2. I titolari dell'autorizzazione sono obbligati in corso d'opera alla pulizia quotidiana delle zone limitrofe lo scavo con il lavaggio completo della pavimentazione e l'umidificazione dello scavo stesso per ridurre la polverosità.
3. Prima dell'inizio dei lavori sarà cura del titolare dell'autorizzazione accertarsi della presenza nell'area interessata dagli scavi di altre reti di sottoservizi al fine di procedere alle operazioni di scavo in modo da evitare danneggiamenti o rotture. Il ripristino di eventuali rotture o danneggiamenti alle reti tecnologiche esistenti saranno a carico del titolare della autorizzazione.
4. Eventuali danni a reti tecnologiche o servizi, sia comunali che private o di altri Enti, dovranno sempre e comunque essere immediatamente segnalati all'Ufficio Tecnico Comunale il quale disporrà per la loro riparazione o ripristino a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

5. Eventuali interruzioni stradali dovranno essere limitate ai tempi tecnici strettamente necessari e saranno comunque subordinate all'emissione di apposita e specifica ordinanza oltre alla necessaria concessione di occupazione suolo pubblico, da richiedersi in tempo utile specificando esattamente data di inizio e durata dell'interruzione. Dovrà in ogni caso essere garantito un passaggio per i pedoni eventualmente anche a mezzo di passerelle.
6. Ogni responsabilità per danni a persone o cose che avesse a verificarsi in dipendenza dei lavori, anche successivamente alla loro ultimazione sarà a totale carico del titolare dell'autorizzazione.
7. Negli scavi potranno essere posate solamente le condutture ed i manufatti specificatamente autorizzati.
8. Il mancato rispetto delle presenti norme autorizza l'Amministrazione comunale ad intervenire direttamente ed immediatamente per evitare situazioni di pericolo o di grave disagio e ad affidare a ditta specializzata i ripristini qualora questi non siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte entro i termini stabiliti, il tutto con addebito delle relative spese e fatti salvi altre eventuali azioni di tutela.

Art.3 Disposizioni tecniche e di sicurezza

1. L'esecuzione dei lavori di scavo dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di cantiere, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti alla fine di ogni ciclo di lavoro, procedendo sollecitamente alla loro copertura.
2. Dovranno, in particolare, essere osservate le norme del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, relative a segnalamento e delimitazione dei cantieri, persone al lavoro, visibilità notturna dei cantieri, sicurezza dei pedoni con l'apposizione dell'opportuna segnaletica, anche luminosa per le ore notturne, da installare presso la zona interessata dai lavori e comunque in prossimità di tutti gli ostacoli al libero transito.
3. La segnaletica necessaria per la deviazione del traffico e per la segnalazione dei lavori in corso, sia diurna che notturna, deve essere posta a cura e spese dell'esecutore e nel rispetto delle norme vigenti in materia. Al termine dei lavori nella sede stradale, il soggetto autorizzato ha l'obbligo di rimuovere i segnali stradali precedentemente apposti.
4. I lavori dovranno essere eseguiti con riguardo al transito pubblico, mantenendo di norma il passo nei marciapiedi, gli accessi alle abitazioni ed ai negozi. Per il periodo in cui le trincee

resteranno aperte e fino a quando non verranno ripristinate le sovrastrutture stradali bisognerà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni ed ai veicoli.

5. Di norma lo scavo non potrà restare aperto nelle ore notturne e nei giorni festivi. In relazione al tipo di strada oggetto dei lavori, è facoltà dell'Amministrazione comunale imporre prescrizioni in merito agli orari in cui i lavori stessi dovranno essere effettuati.
6. Le attrezzature e i materiali di cantiere non possono invadere le aree aperte al pubblico transito al di fuori di quanto autorizzato.
7. La recinzione di cantiere dovrà essere conforme a quanto disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e rispettosa del decoro ambientale. È fatto divieto, al di fuori di quanto previsto dalle norme di cantiere, di qualsiasi affissione pubblicitaria sulla stessa salvo che non specificatamente autorizzato.

Art.4 Deposito cauzionale

1. Il rilascio della autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale e/o del suolo comunale che viene manomessa.
2. L'importo del deposito cauzionale dipende dalla tipologia di pavimentazione oggetto del ripristino:
 - pavimentazione in conglomerato bituminoso:
 - € 300,00 (trecento/00) fino a ml. 2,00 di scavo;
 - € 50,00 (cinquanta/00) a ml oltre i ml. 2,00 iniziali di scavo;
 - pavimentazioni lapidee in porfido
 - €. 100,00 (cento/00) al metro quadrato, calcolato sull'area di pavimentazione effettivamente rimossa;
 - pavimentazioni in stabilizzato di cava
 - €. 30,00 (trenta/00) al metro quadrato, calcolato sull'area di pavimentazione effettivamente rimossa;
 - altre pavimentazioni
 - €. 10,00 (dieci/00) al metro quadrato, calcolato sull'area di pavimentazione effettivamente rimossa.
3. La Giunta Comunale potrà adeguare periodicamente tali importi.

4. Il deposito cauzionale sarà costituito tramite polizza fidejussoria assicurativa o bancaria o tramite bonifico bancario. Nel caso di convenzioni con gestori di servizi pubblici il deposito cauzionale sarà costituito secondo le modalità stabilite nelle stesse.
5. Al completamento dei lavori, il titolare dell'autorizzazione dovrà effettuare la richiesta di accertamento tramite l'apposito modulo predisposto dal Comune. Sarà quindi cura dell'Ufficio Tecnico verificare che i lavori siano stati realizzati secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
6. A seguito della verifica da parte dell'Ufficio Tecnico del regolare ripristino della pavimentazione si procederà con lo svincolo del deposito cauzionale, che avverrà entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di accertamento.
7. Qualora risulti il non regolare ripristino della pavimentazione da apposito sopralluogo del tecnico comunale, l'amministrazione comunale provvederà ad incamerare la cauzione e ad eseguire in proprio le opere di ripristino. La contestazione da parte dell'Ufficio Tecnico di mancata o irregolare esecuzione dei ripristini deve avvenire per iscritto.
8. Qualora prima dello svincolo della cauzione si verificassero cedimenti o assestamenti, sarà fatto obbligo al soggetto autorizzato di procedere al ripristino immediato, secondo quanto prescritto di volta in volta dal competente Ufficio Tecnico comunale e dal presente Regolamento. In caso di mancato ripristino la cauzione sarà trattenuta.
9. Sono esenti dal versamento del deposito cauzionale i lavori per nuovi allacciamenti o per la riparazione/sostituzione di sottoservizi esistenti a servizio di utenze private fino a scavi fino a una lunghezza massima di 10 ml. Entro il termine massimo di sei mesi dagli interventi, in caso di mancato ripristino, procederà Il Comune a sistemare la pavimentazione, addebitando la spesa agli interessati.

Art.5 Scavi su pavimentazioni in conglomerato bituminoso

1. Le manomissioni del suolo pubblico, comprendenti sia l'esecuzione degli scavi necessari che l'esecuzione delle opere di ripristino, saranno eseguiti secondo le prescrizioni tecniche fissate nei successivi articoli.
2. Prima di procedere allo scavo dovrà essere eseguito il taglio della pavimentazione mediante taglia – asfalto a disco, solo dopo il taglio si potrà procedere allo scavo con escavatore meccanico se autorizzato lo scavo a macchina. Si precisa che la profondità minima deve risultare di ml 0,80 dallo estradosso (parte superiore) delle tubazioni.

3. Il materiale di scavo, qualora ritenuto non adatto al riempimento dalla D.L. o dal tecnico del Comune, non potrà essere utilizzato per il riempimento, ma dovrà essere portato a discarica.
4. Il riempimento dovrà essere eseguito con materiale arido e asciutto, proveniente da cava.
5. Nella parte superiore si procederà alla formazione del cassonetto, costituito da materiale stabilizzato, avente spessore minimo di cm. 20.
6. Il materiale dovrà essere opportunamente costipato mediante piastra meccanica od altra idonea attrezzatura.
7. Nel caso di pavimentazione in conglomerato bituminoso:
 - a. prima di posare il conglomerato bituminoso si procederà alla pulizia dei bordi della pavimentazione tagliata ed alla aspersione degli stessi con emulsione bituminosa al fine di facilitare la presa;
 - b. La colmataura dello scavo sarà eseguita con conglomerato bituminoso, tipo binder, avente spessore compreso identico all'esistente e minimo di 5 cm
 - c. Il tutto dovrà essere opportunamente rullato con idonea attrezzatura.
8. Qualora, prima del ripristino definitivo, dovessero manifestarsi cedimenti è fatto obbligo eseguire l'immediata ripresa con conglomerato bituminoso del tipo tappeto.
9. Dopo l'assestamento, ma entro un mese dall'esecuzione dei lavori, dovrà essere eseguito il tappeto di copertura dello spessore di cm. 3 (tre). Qualora fosse prossimo l'avvento della stagione invernale, la stesa del tappeto definitivo verrà rinnovata la primavera successiva, comunque entro il mese di maggio. Nel frattempo dovrà essere mantenuta la regolarità del ripristino.
10. Nel caso che, dopo la stesa del tappeto, che deve essere garantito per almeno due anni, lo stesso dovesse sgranarsi o comunque presentare avvallamenti o danneggiamenti, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere nuovamente al ripristino previa fresatura a freddo della parte danneggiata e ripristino del tappeto a filo, in quanto non potrà essere tollerata l'esecuzione di due strati sovrapposti che creerebbero un avvallamento convesso.
11. Nel caso di attraversamento ortogonale o diagonale dell'asse stradale o su marciapiede il tappeto in conglomerato bituminoso dello spessore compreso di cm. 3 (tre) dovrà essere eseguito per tutta la lunghezza della sede stradale ed esteso per ml 1,5 (uno/5) per parte misurati dallo spigolo esterno dello scavo.

12. Per scavi longitudinali all'asse stradale e su marciapiedi, il tappeto in conglomerato bituminoso dello spessore compreso di cm. 3 (tre) dovrà essere eseguito in ml 1,50 (uno/5) per parte misurati dallo spigolo esterno dello scavo; dovrà essere garantita comunque una larghezza minima di ml 3,00 a cavallo dello scavo. Nel caso di scavi su marciapiedi il manto dovrà essere steso per tutta la larghezza del marciapiede.
13. L'eventuale fresatura a freddo per tappeto sgranato danneggiato o con avvallamenti sarà effettuata fino ad una profondità minima di cm. 3 (tre), quindi verrà passata l'emulsione bituminosa e sarà steso il tappeto in conglomerato bituminoso dello spessore compreso di cm. 3 (tre) in modo da risultare a filo della pavimentazione esistente.
14. Qualora in dipendenza degli scavi, risultassero danneggiamenti alla segnaletica orizzontale o verticale, ed ai manufatti esistenti, il titolare della autorizzazione dovrà provvedere all'immediato ripristino dopo la stesa del binder e del tappeto.

Art.6 Scavi su pavimentazioni in porfido

1. Le manomissioni del suolo pubblico, comprendenti sia l'esecuzione degli scavi necessari che l'esecuzione delle opere di ripristino, saranno eseguiti secondo le prescrizioni tecniche fissate nei successivi articoli.
2. Prima di procedere allo scavo dovranno essere rimossi con cura i cubetti in porfido su una superficie debordante di almeno 1 ml rispetto al perimetro dello scavo; i cubetti dovranno essere conservati a cura del titolare dell'autorizzazione in luogo idoneo per poter essere riutilizzati nel ripristino della pavimentazione definitiva.
3. Il materiale di risulta dallo scavo, qualora non ritenuto idoneo dalla D.L. o dal tecnico del Comune, non potrà essere utilizzato per il riempimento, ma dovrà essere portato in discarica. Il riempimento dovrà essere eseguito con materiale arido e asciutto, proveniente da cava (ghiaione secco di idonea pezzatura). Il materiale dovrà essere opportunamente costipato mediante piastra meccanica od altra idonea attrezzatura.
4. Dovrà essere realizzata idonea caldana su calcestruzzo di cemento, impasto q.li 2,50 /mc con spessore cm 20, con il ripristino dei ferri di armatura esistenti.
5. In attesa del ripristino definitivo si dovrà provvedere alla stesura di un adeguato manto antipolvere in conglomerato cementizio o bituminoso debitamente livellato e raccordato alla pavimentazione esistente in forme geometriche regolari. Qualora prima del definitivo ripristino dovessero verificarsi cedimenti è fatto obbligo provvedere all'immediata ripresa con conglomerato cementizio o bituminoso.

6. I ripristini come sopra indicati vanno eseguiti immediatamente dopo la posa delle condutture o dei manufatti autorizzati.
7. Dopo l'assestamento, ma comunque entro un mese dall'esecuzione dei lavori, dovrà essere ripristinata la pavimentazione originaria. Il ripristino della pavimentazione dovrà essere effettuato da un artigiano o da una ditta specializzata, previa rimozione del manto antipolvere, curando particolarmente l'inserimento a filo della pavimentazione esistente e rispettando i disegni originali e la tipologia di posa utilizzata. Dovranno essere riutilizzati per quanto possibile i materiali recuperati; nuovi materiali dovranno avere dimensioni e caratteristiche identiche a quelli originali.
8. Il ripristino definitivo si intende comprensivo della ricollocazione della segnaletica verticale e orizzontale eventualmente rimossa con la manomissione, nonché della rimessa in quota di chiusini i quali dovranno essere tenuti costantemente liberi da qualsiasi ingombro. Sono soggette a ripristino anche tutte le superfici ed i manufatti di qualsiasi genere danneggiati dall'utilizzo delle macchine operatrici e comunque in dipendenza dei lavori. A lavori ultimati la strada dovrà risultare perfettamente sagomata e rifinita.
9. Qualora dopo la posa in opera della pavimentazione definitiva, che deve essere garantita per almeno due anni, dovessero verificarsi danneggiamenti con distacchi, anche parziali, della pavimentazione o avvallamenti, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere al nuovo ripristino.

Art. 7 Sanzioni

1. Gli organi di Polizia Locale incaricati di vigilare sulla corretta esecuzione delle presenti disposizioni, in caso di accertate violazioni sono tenuti ad applicare le sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada.
2. La mancata regolare e conforme esecuzione dei ripristini, dopo specifica contestazione da effettuarsi per iscritto, comporta l'utilizzo della somma del deposito cauzionale di cui all'art. 4 per l'esecuzione di lavori a cura del Comune.
3. Se in corso d'opera fosse necessario modificare il percorso dello scavo a causa di imprevisti tecnici, tale modifica può essere fatta solo previo consenso dell'Ufficio Tecnico e con il conseguente adeguamento della cauzione entro 5 giorni lavorativi.

Nel caso in cui la Polizia Locale con il supporto di personale dell'Ufficio tecnico comunale, in fase di sopralluogo, verifichi che la dichiarazione della metratura dello scavo è errata, il titolare

dell'autorizzazione dovrà pagare una sanzione di € 200,00 per ogni metro lineare (caso di cui all'art. 5) o metro quadro (caso di cui all'art. 6) di scavo in più riscontrato.

